**DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1984, n. 807**

Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.[[1]](#footnote-1)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Artt. 1.-9.**

*Omissis*

**Art. 9-bis. – Divieto di propaganda elettorale**

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale

1. Selezione delle parti del decreto in materia elettorale. [↑](#footnote-ref-1)